

Indagini finanziarie sui conti correnti: controlli in forte crescita

SINTESI OPERATIVA

Le indagini finanziarie sui conti correnti sono aumentate del 186% tra il 2022 e il 2025 e oggi selezionano le posizioni più anomale tramite banche dati, algoritmi predittivi e intelligenza artificiale. Per imprese e professionisti ogni versamento, prelievo o bonifico deve essere riconciliabile con documenti coerenti. L'autorizzazione all'accesso bancario deve inoltre essere motivata e verificabile: se la motivazione è carente, secondo la Cassazione i dati acquisiti possono risultare inutilizzabili nel controllo e nel contenzioso.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Le indagini finanziarie sui conti correnti sono cresciute del 186% tra il 2022 e il 2025, passando da 1.983 a 5.783 autorizzazioni. Il dato, che emerge dalla Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato 2025, racconta un Fisco sempre più selettivo: non controlla di più per controllare tutti, ma usa algoritmi predittivi, incroci di banche dati e strumenti di intelligenza artificiale per individuare le posizioni con le anomalie più marcate. La novità più importante del 2026 non è però il numero delle verifiche, ma il loro perimetro giuridico: la Cassazione, con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026, ha stabilito che l'autorizzazione alle indagini bancarie non è più un atto interno insindacabile – deve essere motivata, trasparente e verificabile, pena l'inutilizzabilità di tutti i dati acquisiti. La Corte EDU, con la sentenza Ferrieri e Bonassisa dell'8 gennaio 2026, aveva già condannato l'Italia per violazione del diritto alla vita privata in materia di accesso ai dati bancari. Per imprese e professionisti la lezione pratica è una sola: il conto corrente va gestito come archivio probatorio, non solo come strumento di pagamento. Chi riesce a riconciliare ogni movimento con documentazione coerente si protegge meglio, indipendentemente dal rischio statistico medio.

IL DATO CHE CAMBIA LA PROSPETTIVA

Le indagini finanziarie sui conti correnti non sono più uno strumento raro, usato solo nei casi più gravi. Secondo la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato 2025, le indagini autorizzate sono passate da 1.983 nel 2022 a 5.783 nel 2025, con un aumento del 186%. Il dato va letto insieme a un'altra evidenza: l'Agenzia delle Entrate sta usando sempre di più banche dati, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, pagamenti elettronici e Archivio dei rapporti finanziari per selezionare le posizioni a rischio. Con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, questo processo si è ulteriormente accelerato: sono pianificati circa 395.000 controlli fiscali automatizzati attraverso l'incrocio di oltre 200 banche dati.

Il Fisco non punta a controllare tutti. Sarebbe impossibile, e anche inefficiente. Sta invece cercando di concentrare le verifiche dove l'incrocio dei dati segnala maggiore incoerenza: ricavi dichiarati bassi, movimenti bancari elevati, corrispettivi non allineati, fatture passive anomale, utilizzo di crediti fiscali, compensazioni e indici ISA non coerenti con l'attività.

La Corte dei conti fotografa una situazione a due facce. Da un lato crescono gli accertamenti ordinari e aumenta la maggiore imposta accertata. Dall'altro, la platea controllata resta ridotta rispetto al numero complessivo dei contribuenti potenzialmente interessati da fenomeni evasivi. È qui che si concentra il punto vero: il Fisco non misura più il successo nel numero di controlli eseguiti, ma nel recupero effettivo per ciascuna posizione aperta.

INDAGINI FINANZIARIE: COSA SONO E LA BASE NORMATIVA

Le indagini finanziarie consentono all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, previa autorizzazione, di acquisire dati relativi a conti correnti, depositi, carte, rapporti finanziari, operazioni extra-conto e altri rapporti intrattenuti con banche e intermediari.

La base normativa principale è contenuta nell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e nell'art. 51 del D.P.R. 633/1972 per l'IVA. A questi si collega l'Archivio dei rapporti finanziari, alimentato dagli operatori finanziari secondo la disciplina dell'art. 7 del D.P.R. 605/1973. Dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe dei Rapporti Finanziari ha attivato un accesso automatizzato che consente l'incrocio in tempo reale di movimenti bancari e dichiarazioni fiscali, con selezione automatica delle posizioni anomale.

Non si tratta di una semplice “curiosità” sui conti bancari. Il dato finanziario può diventare un elemento istruttorio forte. Se il contribuente non riesce a spiegare in modo preciso la natura delle movimentazioni, l'Ufficio può utilizzarle per ricostruire ricavi, compensi, operazioni imponibili o redditi non dichiarati.

Non ogni movimento bancario è evasione. Un giroconto, un finanziamento soci, un rimborso spese, un incasso già fatturato, una restituzione di prestito o una somma familiare possono avere spiegazioni pienamente lecite. Ma queste spiegazioni devono essere documentate. Nella prassi, il problema nasce quando il contribuente arriva al contraddittorio con risposte generiche e documenti incompleti.

I NUMERI DELLA CORTE DEI CONTI

Il sistema dei controlli sta crescendo sia nella componente automatizzata sia in quella sostanziale. La prima intercetta errori, omissioni, incoerenze dichiarative e mancati versamenti. La seconda mira a ricostruire base imponibile non dichiarata.

VOCE	DATO 2025	LETTURA OPERATIVA
Accertamenti ordinari	223.647, +18% rispetto al 2024	Cresce l'attività non meramente automatica, ma la platea resta selettiva.
Maggiore imposta accertata	€ 16,458 miliardi, +11,4%	Gli atti producono importi rilevanti, ma non sempre trasformati in riscossione effettiva.
Indagini finanziarie autorizzate	5.783, contro 1.983 nel 2022	Il ricorso allo strumento è molto più intenso rispetto al periodo recente.
Accertamenti collegati alle indagini finanziarie	6.566	I dati bancari entrano nella fase accertativa, non restano solo analisi preliminare.
Maggiore imposta da indagini finanziarie	€ 256 milioni	Risultato non enorme rispetto al totale, ma utile come leva di selezione e deterrenza.
Controlli sostanziali su contribuenti ISA	Media 3,8%	Il rischio statistico medio resta basso, ma sale nei settori considerati più esposti.

Il dato più delicato è forse proprio quest'ultimo. Una frequenza media del 3,8% non racconta un Fisco onnipotente. Racconta un Fisco che non può controllare tutti, e quindi deve scegliere. Ed è nella scelta del contribuente da verificare che entrano in gioco i dati finanziari.

CEREBRO E I NUOVI STRUMENTI DI ANALISI

Alla crescita quantitativa dei controlli si affianca un salto qualitativo degli strumenti. Il Garante per la Privacy, con provvedimento del 4 agosto 2025, ha autorizzato l'utilizzo di “Cerebro”, un sistema sviluppato a supporto delle indagini patrimoniali della Polizia di Stato che incrocia banche dati fiscali, dati catastali e movimenti finanziari per misurare il tenore di vita dei contribuenti sotto esame. L'autorizzazione riguarda formalmente le indagini finalizzate all'individuazione e alla confisca di beni ottenuti illecitamente, ma il perimetro applicativo è destinato ad ampliarsi.

Il segnale è chiaro: l'analisi del rischio non si basa più solo su dati dichiarativi. Stile di vita, patrimonio, flussi finanziari e reddito dichiarato vengono incrociati in modo sistematico. Chi mostra incoerenza tra questi piani, pur avendo una dichiarazione formalmente regolare, può finire nel perimetro di una verifica.

PERCHÉ IL CONTO CORRENTE DIVENTA CENTRALE

Il conto corrente è spesso il punto in cui la dichiarazione incontra la realtà economica. Un'impresa può dichiarare ricavi modesti, ma avere accrediti ricorrenti non spiegati. Un professionista può emettere poche fatture, ma ricevere bonifici frequenti da soggetti riconducibili alla propria attività. Una società può esporre costi elevati e margini bassi, ma mostrare flussi finanziari incompatibili con la struttura dichiarata.

Il Fisco non guarda il conto corrente in modo isolato. Lo incrocia con altri elementi: fatture elettroniche, liquidazioni IVA, dichiarazioni, corrispettivi telematici, dati ISA, contratti, informazioni catastali, spese, investimenti e pagamenti elettronici. Il sistema non si limita al conto corrente principale: l'amministrazione può esaminare l'intero insieme dei rapporti intestati o riconducibili al contribuente, inclusi conti cointestati, carte ricaricabili e strumenti di pagamento digitali.

Un esempio semplice. Un ristorante dichiara ricavi molto bassi rispetto ai coperti stimabili, ma ha costi di acquisto elevati, molte transazioni POS e versamenti di contante frequenti. Nessun elemento, da solo, prova automaticamente l'evasione. L'insieme, però, può generare una posizione di rischio. Da lì può partire il controllo.

I NUOVI LIMITI ALL'AUTORIZZAZIONE: LA CASSAZIONE RIDISEGNA LE GARANZIE

Questa è la novità normativa e giurisprudenziale più rilevante del 2026. Con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026, la Sezione tributaria della Cassazione ha stabilito che l'autorizzazione necessaria per accedere ai dati bancari del contribuente non può più essere considerata un atto interno dell'amministrazione, sottratto a qualsiasi verifica.

Il provvedimento autorizzativo deve rispettare precisi requisiti di trasparenza e controllabilità: deve contenere gli elementi essenziali che consentano di verificare, anche successivamente, le ragioni che hanno giustificato l'accesso ai dati, l'ambito dell'indagine e i limiti entro cui questa può svolgersi. Una generica autorizzazione non è sufficiente. Se il contribuente la contesta specificamente e il provvedimento risulta inesistente o gravemente carente nel contenuto motivazionale, tutta la documentazione bancaria acquisita non può essere utilizzata.

Questo orientamento si colloca in un filone avviato dalla Corte EDU con la sentenza Ferrieri e Bonassisa dell'8 gennaio 2026, con cui la Corte europea ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU in materia di accesso ai dati bancari, ritenendo insufficienti le garanzie procedurali offerte dall'ordinamento italiano al contribuente sottoposto a indagine finanziaria.

In sede di difesa, questi sviluppi aprono uno spazio di contestazione preliminare che in passato era di fatto inesistente: prima ancora di discutere del merito delle movimentazioni, occorre verificare la regolarità formale e motivazionale del provvedimento autorizzativo.

LA PRESUNZIONE FISCALE: VERSAMENTI, PRELEVAMENTI E PROFESSIONISTI

Uno degli equivoci più frequenti riguarda la forza delle presunzioni bancarie. Va fatta chiarezza su un punto che l'art. 32 D.P.R. 600/1973 disciplina in modo differenziato.

Per i **versamenti non giustificati**, la presunzione è particolarmente incisiva e si applica alla generalità dei contribuenti – imprenditori, professionisti e anche privati. L'Ufficio può considerarli ricavi, compensi o operazioni imponibili se il contribuente non dimostra analiticamente che ne ha già tenuto conto nella dichiarazione o che non hanno rilevanza fiscale. La prova deve essere analitica, riferita a ogni singola movimentazione: non è sufficiente una spiegazione generica. [informazione fiscale+1](#)

Per i **prelevamenti**, il discorso è più articolato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l'incostituzionalità della presunzione che equiparava i prelievi non giustificati dei lavoratori autonomi a compensi non dichiarati. Per i **professionisti e lavoratori autonomi** la presunzione sui prelevamenti non opera più. Continuano però a rispondere integralmente della presunzione sui versamenti. Per le **imprese**, invece, la presunzione sui prelevamenti continua ad avere pieno peso, pur con i limiti e le condizioni precisati dalla giurisprudenza. [il tributo+1](#)

Questa distinzione cambia radicalmente il modo di impostare il contraddittorio. Una cosa è spiegare un accredito ricevuto. Un'altra è contestare la trasformazione automatica di un prelievo in maggior ricavo, operazione che per i professionisti è oggi giuridicamente preclusa.

INDAGINI SUI CONTI DEI SOCI DI SRL: LA CASSAZIONE N. 9604/2026

Sul tema delle società di capitali, la Cassazione, con l'ordinanza n. 9604/2026, ha precisato i presupposti per imputare a una SRL i redditi accertati attraverso le movimentazioni sui conti correnti dei soci. L'Ufficio non è tenuto a provare che i conti siano fittiziamente intestati ai soci: è sufficiente che, con l'ausilio di presunzioni semplici, emergano indici fattuali gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che la fonte dei proventi accertati in capo ai soci sia l'attività imprenditoriale della società.

Analogamente, con l'ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026, la Cassazione ha ribadito la legittimità dell'estensione delle indagini ai conti correnti intestati a familiari del contribuente, purché emergano elementi idonei a dimostrarne la riferibilità sostanziale al soggetto accertato.

Il punto operativo per le SRL a ristretta base partecipativa è chiaro: non basta sostenere che il conto è intestato al socio. Occorre dimostrare l'autonomia delle operazioni rispetto all'attività sociale. La difesa si costruisce prima: rapporti formalizzati, causali corrette, contabilità coerente, tracciabilità dei finanziamenti e separazione reale dei flussi.

SETTORI PIÙ ESPOSTI E CONTROLLI ISA

La Corte dei conti richiama la frequenza dei controlli sostanziali in rapporto ai contribuenti cui si applicano gli ISA. La media 2025 è pari al 3,8%, ma con forti differenze tra settori.

Alcuni comparti mostrano frequenze molto basse: studi medici e laboratori di analisi cliniche all'1,3%, locazioni immobiliari e compravendita di beni immobili all'1,6%. Le costruzioni arrivano al 4,6%, con un'incidenza amplificata dalla stagione dei bonus edilizi. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristorazione, intermediari del commercio e attività professionali restano aree osservate con attenzione.

Una percentuale bassa non significa assenza di rischio. Un contribuente con ISA basso, margini anomali, ricavi disallineati rispetto ai flussi finanziari e frequenti operazioni in contante non vive dentro la media del 3,8%. Vive dentro una fascia di rischio molto più alta. Ed è questa la logica che imprenditori e professionisti devono comprendere.

REGIME FORFETTARIO SOTTO OSSERVAZIONE

La Relazione della Corte dei conti dedica attenzione anche al regime forfettario. Il numero dei beneficiari supera i due milioni, il costo stimato in termini di minor gettito è pari a circa € 3,4 miliardi per il 2025 e la crescita rispetto al 2019 è del 24,7%.

Il problema non è l'esistenza del regime. Il problema è l'effetto distorsivo quando la soglia diventa un confine economico da non superare artificialmente: contribuenti spinti a contenere la crescita, rinviare la fatturazione, frammentare l'attività o mantenere strutture poco trasparenti. Per questo, anche chi opera in regime forfettario deve tenere traccia ordinata degli incassi: fattura, incasso, estratto conto e causale devono parlarsi. L'assenza di IVA e la semplificazione contabile non eliminano il tema della prova. In molti casi lo rendono più sensibile, perché la documentazione extracontabile diventa l'unico strumento di difesa.

COMPENSAZIONI F24 E CREDITI FISCALI BLOCCATI

Nel 2025 le operazioni eliminate nei controlli preventivi sulle compensazioni F24 hanno superato quota 111.000, coinvolgendo circa 53.000 soggetti, con compensazioni bloccate per € 1,126 miliardi. Il confronto con il 2022 è netto, quando il valore indicato era pari a € 74,4 milioni. Il controllo si sposta sempre più a monte: non si attende l'accertamento successivo, si impedisce l'utilizzo del credito quando emergono profili di rischio.

Per imprese e professionisti questo ha una conseguenza concreta: i crediti fiscali non vanno trattati come liquidità certa fino a quando non è verificata la loro spettanza. Un credito formalmente indicato in dichiarazione ma non supportato da



documentazione solida può creare problemi di cassa se viene bloccato in compensazione.

IL CONTRADDITTORIO COME BANCO DI PROVA

Quando parte un controllo fondato su dati bancari, la fase decisiva spesso non è l'avviso di accertamento. È ciò che accade prima. Inviti, questionari, richieste documentali e contraddittorio sono il momento in cui il contribuente può evitare che un'anomalia diventi una ripresa fiscale.

La difesa debole è quella costruita su frasi come "si tratta di somme personali", "erano prestiti", "sono movimenti tra familiari", "erano rimborsi". Da sole, queste formule valgono poco. Servono documenti: contratti, contabili bancarie, fatture, quietanze, scritture private con data certa, delibere, corrispondenza, prospetti di riconciliazione, estratti conto e registrazioni contabili coerenti. Molti accertamenti diventano difficili da contrastare non perché l'Ufficio abbia sempre ragione, ma perché il contribuente ha perso la tracciabilità della propria storia finanziaria.

PUNTO CHIAVE

Il punto operativo. Il conto corrente non va gestito solo come strumento di pagamento. Va gestito come archivio probatorio. Ogni movimento anomalo oggi può diventare una domanda domani. E una domanda senza documento rischia di diventare maggiore imponibile.

ESEMPIO PRATICO: BONIFICI NON RICONCILIATI

Si consideri un architetto che dichiara € 62.000 di compensi. Nel conto personale risultano però altri € 18.000 di bonifici ricevuti durante l'anno da tre soggetti diversi. In sede di controllo, il professionista afferma che si tratta di prestiti familiari e rimborsi spese.

Se produce scritture private con data certa, messaggi coerenti, causali bancarie, documentazione delle spese anticipate e successiva restituzione, la spiegazione può reggere. Se invece si limita a una dichiarazione verbale, l'Ufficio può trattare quegli accrediti come compensi non dichiarati. La differenza non sta nella frase usata. Sta nella prova.

IL NODO DELLA RISCOSSIONE

La Corte dei conti non si limita a segnalare la crescita dei controlli. Evidenzia anche un problema strutturale: accertare non significa incassare. Una parte degli atti si definisce per inerzia del contribuente, senza adesione, senza impugnazione e spesso senza pagamento. Per il contribuente corretto il dato ha un'implicazione precisa: il Fisco cercherà sempre di più di evitare controlli dispersivi, concentrandosi sulle posizioni con maggiore probabilità di recupero effettivo. Meno controlli casuali, più controlli guidati da anomalie concrete.

COME PREPARARSI: CHECKLIST OPERATIVA

- ◆ Separare i conti personali da quelli dell'attività, soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori.
- ◆ Usare causali bancarie descrittive, evitando formule generiche come "giro", "varie" o "prestito" senza documenti.
- ◆ Riconciliare periodicamente incassi, fatture, corrispettivi e movimenti bancari.
- ◆ Formalizzare finanziamenti soci, restituzioni, anticipazioni e rapporti infragruppo.
- ◆ Conservare la prova dei rimborsi spese e delle somme non imponibili.
- ◆ Verificare la coerenza tra dati ISA, margini, flussi di cassa e dichiarazioni.
- ◆ Controllare la spettanza dei crediti fiscali prima dell'utilizzo in compensazione.
- ◆ Prima di rispondere a un questionario, verificare la regolarità formale del provvedimento autorizzativo alle indagini finanziarie.
- ◆ Rispondere a questionari e inviti con documenti ordinati, non con spiegazioni generiche.

LA VERA LEZIONE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

La stagione dei controlli fiscali cambia linguaggio. Non basta più ragionare solo su dichiarazione, fattura e registrazione contabile. Occorre ragionare anche su coerenza finanziaria. Il Fisco vede sempre più dati, li usa per costruire mappe di rischio e – oggi – deve anche farlo entro confini di legittimità più stringenti, come segnalato dalla Cassazione e dalla CEDU.

La domanda da porsi non è “possono vedere il conto corrente?”. La domanda più utile è un'altra: “se tra due anni mi chiedono di spiegare questi movimenti, ho documenti sufficienti per farlo?”. Per molte imprese e molti professionisti, la risposta onesta non è rassicurante. Ed è proprio lì che conviene intervenire, prima che l'anomalia diventi un verbale.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (30/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO 6